CAMERA DEI DEPUTATI N. 2673

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORROMETI

Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in tema di comunicazioni e notificazioni al procuratore legale

Presentata il 10 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esperienza dimostra che nella quotidiana pratica giudiziaria delle notifiche si è opportunamente superato l'obbligo della domiciliazione legale del procuratore nella sede del giudice adito o nel capoluogo del circondario del tribunale nel quale il procuratore medesimo risulta iscritto. Tale obbligo, infatti, si lega ad una condizione, ormai superata, di difficoltà dei collegamenti, per la quale ragione si era pensato di fissare il criterio della necessità della domiciliazione presso la sede del giudice adito.

Nella mutata attuale situazione non ha più senso l'obbligo del luogo unico per notificazioni e comunicazioni, poiché la pratica quotidiana giudiziaria non ne tiene più conto. Però tutto ciò non può essere affidato solo alla responsabilità professionale degli avvocati che si astengano dal fare eccezioni, ma occorre modificare l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nel senso anzidetto, per il quale comunicazioni e notificazioni al procuratore costituito vanno fatte al domicilio dallo stesso dichiarato formalmente o nell'atto del giudizio o nella costituzione. Ciò si rende necessario a seguito di quanto disposto dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per la quale, come è noto, è possibile procedere direttamente alla notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e senza limite territoriale. Infine, va sottolineato come la presente proposta di legge faciliti il lavoro degli uffici giudiziari e non innovi il sistema delle notifiche all'Avvocatura dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *1.* Le comunicazioni e le notificazioni al procuratore costituito sono fatte al domicilio da questi dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio o al momento della costituzione. In mancanza sono eseguite presso la cancelleria del giudice adito.

2. Il procuratore ha l'obbligo di notificare alle parti costituite l'eventuale mutamento di domicilio intervenuto nel corso del giudizio e di depositare l'atto notificato nel fascicolo di causa. In mancanza le comunicazioni e le notificazioni sono validamente eseguite al domicilio precedentemente dichiarato.

3. Quando le comunicazioni sono eseguite dalla cancelleria a mezzo posta la spedizione avviene con tassa a carico del destinatario.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti davanti al giudice ordinario civile, alla Corte di cassazione, alle giurisdizioni amministrative e contabili.

5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 11 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dall'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 ».

2. È abrogato l'articolo 10 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed ogni altra norma incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

DDL13-2673
Lire 500